

## **Modifica del vigente regolamento edilizio**

### **Titolo II - La Commissione del Paesaggio**

#### **Capo I - Attribuzioni**

##### **Art. 45 - Natura della Commissione**

La Commissione per il Paesaggio è istituita in base alla normativa vigente in materia. E' un organismo collegiale del Comune, tecnico-consultivo, che si esprime sui contenuti paesaggistico-ambientali dei progetti edilizi ed urbanistici presentati per conseguire un titolo a costruire.

Nell'esercizio della competenza consultiva in materia paesistico-ambientale, la Commissione è tenuta ad esercitare le funzioni per l'esercizio della subdelega attribuita ai Comuni.

I pareri della Commissione sono congruamente motivati e possono essere accompagnati da indicazioni e prescrizioni.

Resta ferma l'esclusiva competenza degli uffici comunali relativamente alla verifica della conformità urbanistico - edilizia dei progetti presentati.

##### **Art. 46 - Compiti della Commissione**

La Commissione ha il compito di esprimere i pareri obbligatori nei seguenti casi :

- a. in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni (articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004);
- b. in merito al giudizio di impatto paesistico per il recupero abitativo dei sottotetti (articolo 64, comma 8 della LR 12 del 2005);
- c. in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti indicati nella normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- d. in merito agli interventi edilizi, soggetti a valutazione di impatto paesistico, per gli immobili di rilevante valore storico culturale o appartenenti ai nuclei di antica formazione indicati dallo strumento urbanistico vigente, oltre a quelli definiti all'interno della Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 17/11/2005;
- e. per gli impianti pubblicitari di particolare dimensione ed impatto, come indicato nel vigente Regolamento Comunale delle forme pubblicitarie.
- f. In merito ad interventi soggetti a pianificazione attuativa (PII, PL, PdR);
- g. in caso d'interventi relativi ad aree incluse nel Parco del Grugnotorto Villorosi e nel Parco Urbano del Seveso;
- h. per la valutazione di norme od elaborati concernenti il Piano di Governo del Territorio e le sue varianti;

#### **Art. 47 - Termini per l'espressione dei pareri**

I pareri della Commissione devono essere espressi entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento garantendo la tempestiva conclusione del procedimento.

Il parere può non essere formulato nel caso di carente documentazione o in cui si renda necessario promuovere un sopralluogo sul posto: in tal caso, la Commissione può rinviare il parere chiedendo le integrazioni necessarie e/o decidendo la data del sopralluogo. L'interruzione dell'espressione del parere può essere esercitata una sola volta ed in ogni caso, dopo l'interruzione, dev'essere concluso entro i successivi 20 gg.

#### **Art. 48 - Pareri e indirizzi**

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
- alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
- ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Lombardia, nonché agli altri atti di natura paesistica.

Nell'ambito dell'esercizio della propria attività la Commissione può proporre, al Direttore del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, l'emanazione di note di chiarimento o circolari in relazione ai criteri con cui presentare la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei progetti o linee guida interpretative di alcune casistiche diffuse e ricorrenti sul territorio. Sentito l'organo politico di competenza, il direttore del settore avrà cura dell'emanazione degli stessi.

La commissione si riunisce di regola una volta all'anno per valutare congiuntamente gli effetti sui centri storici derivanti da eventuali direttive/regolamenti emanate o strumenti urbanistici approvati relazionando gli effetti alla Giunta Comunale.

#### **Art. 49 - Interazione con le normative in materia di sicurezza e di abolizione delle barriere architettoniche**

Non rientrano tra i compiti della commissione la verifica del rispetto dalle norme in materia di sicurezza e per l'abolizione di barriere architettoniche.

### **Capo II - Composizione e nomina**

#### **Art. 50 - Requisiti dei componenti e composizione della Commissione**

La Commissione per il Paesaggio è composta da n. 5 componenti di comprovata e qualificata esperienza nella formazione e/o nella gestione di processi concernenti la materia paesaggistico-ambientale.

La stessa dovrà essere composta da soggetti con specifiche e diverse competenze al fine di garantire la multidisciplinarietà caratteristica della stessa Commissione.

I componenti sono selezionati dalla Giunta a seguito di avviso pubblico. Sono scelti tra i candidati in possesso di titoli di studio, esperienza e professionalità in materia di qualità e tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e valorizzazione del patrimonio storico culturale.

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'avviso pubblico nonché gli ulteriori titoli qualificanti, dovranno risultare nel curriculum individuale da allegare alla candidatura presentata.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. La Giunta Comunale può valutare il riconoscimento di eventuali importi per le spese sostenute dai componenti nell'esercizio della loro funzione.

#### **Art. 51 - Nomina e durata in carica**

La Commissione è nominata con deliberazione di Giunta Comunale in esito alla raccolta delle candidature e dei curriculum in esito di avviso pubblico.

Con la delibera di nomina dei componenti, la Giunta, per permettere l'attivazione della Commissione, ne designa il Presidente. La Commissione è pertanto operativa dal momento della nomina dei componenti.

La Commissione medesima, dopo il primo insediamento, può procedere a nuova nomina del presidente e di un vicepresidente.

I commissari rimangono in carica fino alla conclusione del mandato amministrativo nel corso del quale sono stati nominati, sino alla nomina di una nuova Commissione. La Giunta di nuovo insediamento avvia il procedimento per la nomina della nuova Commissione entro sei mesi dal suo insediamento e conclude l'iter entro i successivi tre mesi.

I commissari possono essere rinominati per il secondo mandato consecutivo.

#### **Art. 52 - Incompatibilità.**

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:

- con la carica di consigliere comunale, o consigliere di quartiere;
- con la carica di componente della Giunta comunale;
- con l'ordinario esercizio della libera professione sul territorio comunale;

I componenti non possono partecipare ai lavori della Commissione quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione, e devono astenersi dalla discussione e dalla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

#### **Art 53 - Decadenza e sostituzione dei componenti**

Il commissario decade automaticamente dalla sua carica nel caso insorga, successivamente alla sua nomina, una delle cause di incompatibilità di cui sopra.

Il commissario altresì decade automaticamente nel caso di assenza che si protragga, senza giustificazione scritta, per tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche non consecutiva, per oltre un terzo delle sedute di un anno,.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione da parte della Giunta Comunale

Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

### **Capo III - Funzionamento della Commissione**

#### **Art. 54 Convocazione**

La Commissione per il Paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione avviene tramite fax o posta elettronica.

#### **Art. 55 Ordine del giorno**

Il Presidente fissa gli ordini del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta.

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo.

#### **Art. 56 Validità delle sedute**

Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno tre componenti. Ove l'astensione per incompatibilità sia riferita a specifici argomenti trattati e quindi solo ad una parte della seduta della Commissione, l'assenza del componente temporaneamente incompatibile non pregiudica il numero legale della riunione.

#### **Art. 57 Funzionamento**

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e dovrà indicare l'ordine del giorno. Il Presidente può delegare la convocazione della Commissione al segretario della Commissione, individuato dal responsabile del Servizio Pianificazione tra i dipendenti del settore di riferimento.

Il termine di convocazione, di cui all'art. 54, può essere ridotto in casi di urgenza in base alla valutazione del Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, comunque non può essere inferiore ad un giorno. In ogni caso, la partecipazione dei componenti sana l'eventuale irregolarità della convocazione.

Alle riunioni della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore o un suo delegato e l'Assessore di riferimento della

materia trattata, oltre al responsabile del procedimento per le pratiche di rispettiva competenza.

Il Presidente, qualora ritenuto opportuno in ragione della particolare complessità dell'argomento trattato, ha la facoltà di richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione dell'intervento proposto.

Altresì, qualora ritenuto opportuno in ragione della particolare complessità dell'argomento trattato, potranno essere i progettisti dell'intervento a richiedere l'audizione da parte della Commissione, avendo il diritto di illustrazione delle linee e criteri di progetto.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti in base al voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi svolge le sue funzioni.

#### **Art. 58 Pubblicità delle sedute**

Dei giorni di convocazione della Commissione è dato avviso sul sito web del Comune e presso i punti di informazione dello stesso. I cittadini interessati, senza diritto di parola, possono assistere alla fase di illustrazione e presentazione dei progetti.

#### **Art. 59 - Verbalizzazioni**

La Commissione formula il parere di competenza, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta.

I verbali devono essere redatti dal Segretario, ovvero da un dipendente comunale competente privo del diritto di voto, e sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal Segretario e da tutti i membri presenti.

#### **Art. 60 Sopralluoghi**

E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

#### **Art. 61 Rapporto con le strutture organizzative del Comune**

Ciascun commissario per l'esercizio della propria funzione può richiedere al Direttore del Settore Pianificazione del Territorio la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.